

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 642-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE GRAZIANI)

Comunicata alla Presidenza il 19 luglio 1988

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica tedesca sull'assistenza giudiziaria in materia civile e sullo scambio di atti di stato civile, firmato a Berlino il 10 luglio 1984, con scambio di note effettuato in pari data

presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto col Ministro dell'Interno
e col Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1987

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo con la Repubblica democratica tedesca, firmato a Berlino il 10 luglio 1984, fornisce un quadro di certezza giuridica nei rapporti fra i due Stati in materia civilistica (comprende anche il diritto di famiglia e del lavoro). I cittadini dei due paesi avranno libero accesso all'autorità giudiziaria per la difesa dei loro diritti e dei loro interessi, alle stesse condizioni.

Si stabilisce, in altre parole, un rapporto di parità giuridica tra cittadini italiani e della RDT dinanzi alle istanze giudiziarie dei due paesi. I testimoni e gli esperti delle due parti non potranno essere penalmente perseguiti o arrestati per reati commessi prima di varcare il confine, nè potranno essere eseguite nei loro confronti sentenze penali emanate in precedenza.

L'assistenza giudiziaria trova un limite nel pregiudizio alla sovranità e sicurezza o nella

contrarietà ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della parte richiesta. Ciò per tutelare gli Stati contraenti da richieste di assistenza che risultassero inesequibili per loro natura.

Nell'Accordo è regolata l'assistenza bilaterale in materia di alimenti dovuti ai cittadini delle due parti: ciascuna parte riconoscerà ed eseguirà le decisioni in materia di alimenti pronunciate dall'autorità giudiziaria dell'altra parte. L'accordo è completato da uno scambio di note per determinare l'acquisizione, il mantenimento e la perdita della cittadinanza.

In considerazione della sua utilità, l'Accordo è stato ritenuto meritevole di ratifica da parte della Commissione affari esteri che invita, quindi, l'Assemblea a dare la propria autorizzazione.

GRAZIANI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO,
ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: GUZZETTI)

7 giugno 1988

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica tedesca sull'assistenza giudiziaria in materia civile e sullo scambio di atti di stato civile, firmato a Berlino il 10 luglio 1984, con Scambio di Note effettuato in pari data.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 31 dell'Accordo e allo Scambio di Note.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.